

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA ESERCITATA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN MATERIA TRIBUTARIA

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Annullamento e revoca d'ufficio in caso di autoaccertamento

Art. 3 - Rinuncia all'imposizione

Art. 4 - Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

Art. 5 - Criteri di priorità

Art. 6 - Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento

Art. 7 - Adempimenti degli uffici

Art. 8 - Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

Art. 2

Annullamento e revoca d'ufficio in caso di autoaccertamento

Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguerne totalmente l'effetto.

Art. 3

Rinuncia all'imposizione

Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria.

Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima ed il valore dichiarato della base imponibile non sia superiore al 5%.

Il criterio di economicità assoluto viene definito nel caso di importi, comprensivi di tributo, sanzioni ed interessi, inferiori a:

- a) € 10.33.= per la tassa rifiuti soliti urbani interni
- b) € 10.33.= per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni
- c) € 10.33.= per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
- d) € 51.65.= per l'imposta comunale sugli immobili afferente le aree fabbricabili
- e) € 10.33.= per l'imposta comunale sugli immobili afferente tutte le fattispecie impositive diverse dalle aree fabbricabili
- f) € 10.33.= in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definite, e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

Art. 4

Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

L'Amministrazione comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali tra l'altro:

- a) errore di persona
- b) evidente errore logico o di calcolo
- c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta
- d) doppia imposizione o tassazione
- e) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza
- f) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati
- g) errore materiale del contribuente, facilmente riscontrabile dall'Amministrazione comunale.

Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione comunale.

Art. 5

Criteri di priorità

Nella applicazione delle facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alla fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso.

Art. 6

Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento

Il potere di annullamento di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, spetta al Responsabile del tributo che ha emanato l'atto illegittimo.

Art. 7
Adempimenti degli uffici

Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'ufficio che ha emanato l'atto.

Art. 8
Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate al Responsabile del tributo.

Art. 9
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1.1.1999.